

Roma, 18/11/2024

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:

L'importanza della fattura, del suo contenuto, dell'inerenza e della coerenza economica del costo, ai fini della detraibilità dell'Iva e deducibilità del costo





Spettabile Cliente, con la presente circolare informativa Le ricordiamo che:

la fattura costituisce un <u>documento fondamentale per certificare (ossia per</u> documentare) i ricavi e i costi connessi con le operazioni imprenditoriali e professionali.

In sintesi, la fattura è un documento contabile che:

- *❖ viene emesso* (art. 6, DPR 633/72):
 - per le cessioni di beni, alla loro consegna se beni mobili o all'atto del rogito se beni immobili
 - all'atto del pagamento con riferimento ai servizi; in caso di prestazioni di servizi di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (co. 3);
 - all'atto precedente del pagamento in caso di acconti (co. 4),
- ❖ viene inviato allo Sdi entro i termini di legge (es. entro 12 gg dalla data riportata nel file xml);
- * <u>è utilizzabile per recuperare il credito</u> in esso contenuto, anche nella forma del decreto ingiuntivo, ex artt. 633 e 634 c.p.c. (facendo preventiva autentica del registro Iva vendite)

La fattura e la sua regolare generazione ed emissione sono necessari (ancorché non sufficienti) ai fini della detrazione Iva e della deducibilità del costo.

In sintesi, si ricorda che <u>il diritto alla detrazione dell'iva e della deducibilità del</u>
<u>costo dipendono</u> dalla coesistenza del:

- presupposto sostanziale dell'<u>effettuazione dell'operazione</u> e del
- presupposto formale del <u>possesso di una valida fattura</u> di acquisto, <u>redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto fissati dall'art. 21</u>, DPR n. 633/72 (cass., n. 21446/2016),

stM Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- <u>inerenza del costo</u>, che si configura quando si dimostra che il costo è riferibile alla sfera imprenditoriale e non ad una sfera ad essa estranea (cass., nn. 15530/2023 e 24880/2022),

- <u>coerenza economica del costo</u>, che si configura quando il costo non è sproporzionato o diseconomico (cass., n. 13300/2017).

In caso di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito alla deducibilità del costo e/o detrazione dell'Iva, l'onere della prova è in capo al contribuente.

La fattura non deve avere descrizioni generiche

Le fatture non devono contenere descrizioni "generiche": es. "Prestazione di servizi", "Cessione di beni", "Consulenza", ecc...

Si suggerisce che le fatture (sia emesse che ricevute) abbiano sempre descrizioni adeguatamente dettagliate in merito all'operazione effettuata e quindi oggetto di fatturazione.

Sia in tema di imposizione diretta che in tema di Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dal Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, ed idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.

Il contribuente può comunque integrare il contenuto della fattura con elementi di prova (anche extracontabili) idonei a dimostrare la deducibilità dei costi. In ogni caso incombe sul contribuente l'onere di provare l'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, compresa la coerenza economica dei costi.

Si riportano di seguito alcune recenti sentenze giurisprudenziali al riguardo.

Con riferimento all'onere della prova, il contribuente ispezionato dovrà:



• comprovare, sotto il profilo documentale, il costo sostenuto in modo da ricavare l'inerenza del bene o del servizio rispetto all'attività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 1709 del 26.01.2007);

• evidenziare "la coerenza economica dei costi sostenuti nell'attività d'impresa, ove sia contestata dall'Amministrazione finanziaria anche la congruità dei dati relativi a costi e ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni" (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7701 del 27.03.2013).

La Cassazione ha più volte ribadito che "spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del costo e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa" (Corte di cassazione, sentenza n. 7231 del 13.04.2016).

Ancora, sono stati considerati indeducibili i costi per l'attività di consulenza infragruppo o infrarete, tenuto conto della generica descrizione riportata in fattura ("con la presente vi rimettiamo fattura per consulenza tecnico – commerciale relativa al mese di ..."); rilevata altresì la laconicità del contratto regolante il rapporto economico commerciale ("l'unico documento che è stato consegnato (...) è un contratto di assistenza tecnico – commerciale di appena 10 righe"); constatato, infine, l'ingente ammontare del costo portato in deduzione (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 21184 del 08.10.2014).

Simmetricamente, sono stati ritenuti indeducibili i costi riportati in una fattura, con descrizione generica riguardante determinati servizi, non indicante gli estremi del documento di trasporto riconducibile ai trasporti eseguiti, né il periodo a cui si riferiva la prestazione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 7878 del 20.04.2016).



Più di recente si segnala l'orientamento espresso in apicibus dalla suprema Corte nella sentenza n. 1468/2020 nella quale, in presenza della descrizione generica indicata in fattura, il contribuente può esibire ulteriore documentazione comprovante la natura dei costi che consente la deduzione del costo dal reddito d'impresa.

In merito, in tema di deducibilità di costi risultanti da fatture generiche, viene confermato che l'onere della prova va posto a carico del contribuente.

Infatti, come già osservato in precedenza dalla Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 13882/2018), "l'Amministrazione finanziaria non si può limitare all'esame della sola fattura, ma deve tener conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d'altronde, dall'articolo 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell'Iva l'onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l'amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la detrazione richiesta (cfr. Corte giustizia UE, 15 settembre 2016, causa C-516/14, Barlis 06 – Investimentos Imobiliarios e Turisticos SA v Autoridade Tribudria e Aduaneira)".

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Dott. Fabrizio Masciotti